



**ALLE RSU VOTA FLP**

**Coordinamento Territoriale FLP**

n. 12/18

## **NOTIZIE UTILI**

### **Agenzia Entrate: arriva il concorso**

Trecento nuovi aspiranti dirigenti pronti per l'Agenzia delle entrate e poi 1500 posti riservati ai quadri intermedi. Pronto il bando di concorso

Trecento nuovi aspiranti dirigenti pronti per l'Agenzia delle entrate e poi 1500 posti riservati ai quadri intermedi, le poer (posizioni organizzative di elevata responsabilità). Dopo la nota sentenza della corte costituzionale (37/2015) che, già tre anni fa, aveva dichiarato illegittimi i conferimenti di incarichi dirigenziali a oltre 800 funzionari dell'Agenzia, adesso il ministero della funzione pubblica, come riporta Italiaoggi, inserisce il bando sul concorso per l'accesso alle posizioni dirigenziali predisposto dal ministero dell'economia.

Trecento nuovi aspiranti dirigenti pronti per l'Agenzia delle entrate

Con l'ok del ministero della funzione pubblica, a breve l'Agenzia potrà far partire le procedure entro giugno, tuttavia, nonostante questa tabella di marcia potrebbe non chiudere le procedure concorsuali entro l'anno. Si ricorda infatti che a dicembre sono in scadenza funzionari a cui sono stati affidati incarichi (Pot, posizioni organizzative territoriali) in attesa dell'indizione del concorso. Si attende il numero definitivo delle domande per valutare se dovrà esserci prima dell'esame vero una prova preselettiva con quiz.

L'Agenzia sfruttando la novità introdotta con la riorganizzazione dei livelli centrali (entrata in vigore il 21 febbraio 2018), sceglie la strada di potenziare la figura del quadro intermedio.

I fatti cambiano se si tratta dei livelli più alti. E' prevista per il 2019 la fuoriuscita di circa 100 dirigenti sui 200 ora in organico, che andranno via in pensione. Allora, per le riduzioni di organico delle posizioni dirigenziali per privilegiare le figure dei quadri intermedi si va verso l'individuazione di circa 300 nuovi posti da dirigente.

### **Blocco pensione per chi ha debiti con il fisco**

L'Inps ha emanato chiarimenti sul blocco di pensioni, TFS, TFR, buonuscite e liquidazioni superiori a 5.000 euro per chi ha debiti con l'erario. Le novità in materia e cosa possono fare i pensionati per tutelarsi

A chi ha un debito con l'Erario e vive solo della sua pensione non si può togliere il necessario per vivere. Al pensionato infatti **non si può pignorare più di 1/5 della sua pensione**. Tuttavia, che sia una richiesta legittima o il frutto di un errore, il pensionato che risulta a debito con il Fisco, ha difficoltà a tutelarsi. Raramente ottiene soddisfazioni avviando la procedura di annullamento dell'atto illegittimo in autotutela. Quasi sempre è necessario rivolgersi al giudice.

A peggiorare la situazione dei pensionati è intervenuta la legge di bilancio 2018 e il messaggio Inps n. 1085/2018 sulla sospensione dei pagamenti per chi ha debiti con il fisco.

### **Dispositivi medici detraibili 2018**

Quali sono i dispositivi medici che è possibile detrarre dalla dichiarazione dei redditi?

Sono molti e diversi i dispositivi medici che possono trovare spazio tra le spese in detrazione nella dichiarazione dei redditi (Modello 730 o Unico). Tuttavia, non esiste un elenco esaustivo dei dispositivi medici detraibili che si possa consultare, come precisato dal Ministero della Salute e dall'Agenzia delle Entrate nei rispettivi interventi in materia.

Sulla possibilità di fruire della detrazione per le spese sanitarie sostenute e documentate da scontrini rilasciati dalla farmacia che riportino la mera dicitura dispositivo medico o l'abbreviazione DM, ad esempio, si è pronunciata proprio l'Agenzia delle Entrate in occasione della Circolare n. 20 del 13 maggio 2011.

Dispositivi medici: quali sono?

In particolare, la Circolare ha chiarito che per il Ministero della Salute sono dispositivi medici i prodotti, le apparecchiature e le strumentazioni che rientrano nella definizione di dispositivo medico contenuta negli articoli 1, comma 2, dei tre decreti legislativi di settore (decreti legislativi n. 507/1992, n. 46/1997, n. 332/2000), e che sono dichiarati conformi, con





dichiarazione/certificazione di conformità, in base a dette normative ed ai loro allegati e, perciò, vengono marcati CE dal fabbricante in base alle direttive europee di settore.

Al fine di agevolare l'attività dei contribuenti volta ad individuare i prodotti che danno diritto alla detrazione, il Ministero della salute ha fornito un elenco non esaustivo dei Dispositivi Medici (MD) e dei Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD), rappresentativo delle categorie di dispositivi medici di uso più comune.

Dispositivi medici detraibili 2018

Alcuni esempi di Dispositivi Medici, secondo il [decreto legislativo](#) n. 46 del 1997, detraibili dalle tasse sono:

- Lenti oftalmiche correttive dei difetti visivi;
- Montature per lenti correttive dei difetti visivi;
- Occhiali premontati per presbiopia;
- Apparecchi acustici;
- Cerotti, bende, garze e medicazioni avanzate;
- Siringhe;
- Termometri;
- Apparecchio per aerosol;
- Apparecchi per la misurazione della pressione arteriosa;
- Penna pungidito e lancette per il prelievo di sangue capillare ai fini della misurazione della glicemia;
- Pannoloni per incontinenza;
- Prodotti ortopedici (ad es. tutori, ginocchiere, cavigliere, stampelle e ausili per la deambulazione in generale ecc.);
- Ausili per disabili (ad es. cateteri, sacche per urine, padelle ecc.);
- Lenti a contatto;
- Soluzioni per lenti a contatto;
- Prodotti per dentiere (ad es. creme adesive, compresse disinfettanti ecc.);
- Materassi ortopedici e materassi antidecubito.

Invece, sono detraibili tra i Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD) secondo il [decreto legislativo](#) n. 332 del 2000:

- Contenitori campioni (urine, feci);
- Test di gravidanza;
- Test di ovulazione;
- Test menopausa;
- Strisce/Strumenti per la determinazione del glucosio;
- Strisce/Strumenti per la determinazione del colesterolo totale, HDL e LDL;
- Strisce/Strumenti per la determinazione dei trigliceridi;
- Test autodiagnostici per le intolleranze alimentari;
- Test autodiagnosi prostata PSA;
- Test autodiagnosi per la determinazione del tempo di protrombina (INR);
- Test per la rilevazione di sangue occulto nelle feci;
- Test autodiagnosi per la celiachia.

Detrazione dispositivi medici: quando spetta?

Dal punto di vista fiscale, tuttavia, la generica dicitura dispositivo medico sullo scontrino fiscale non consente la detrazione della relativa spesa ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. c) del TUIR, (cfr. risoluzione n. 253 del 2009).

Per i dispositivi medici, il diritto del contribuente alla detrazione scatta qualora dallo scontrino o dalla fattura appositamente richiesta risulti sia il soggetto che sostiene la spesa che la descrizione del dispositivo medico.

Inoltre, il contribuente dovrà essere in grado di comprovare per ciascuna tipologia di prodotto per il quale si chiede la detrazione che la spesa sia stata sostenuta per dispositivi medici contrassegnati dalla marcatura CE.

Quanto ai dispositivi medici compresi nell'elenco, il contribuente non ha necessità di verificare che il dispositivo stesso risulti nella categoria di prodotti che rientrano nella definizione di dispositivi medici detraibili ed è, quindi, sufficiente conservare (per ciascuna tipologia di prodotto) la sola documentazione dalla quale risulti che il prodotto acquistato ha la marcatura CE.

Elenco dei dispositivi medici: la banca dati

La consultazione pubblica dei dispositivi medici è disponibile tramite [l'apposito database](#) messo a disposizione dal Ministero sul proprio sito internet che potrà essere interrogata direttamente attraverso semplici criteri di ricerca.

In relazione alla Classificazione nazionale dei dispositivi medici (CND), come riporta [quotidianosanità.it](#), recentemente la Conferenza Stato-Regioni ha raggiunto l'accordo sullo schema di decreto del ministro della Salute (qui sotto allegato) volto a modificarla ed aggiornarla.

Sul punto, si rammenta come la CND sia la classificazione italiana che raggruppa i dispositivi medici in categorie omogenee di prodotti destinati a effettuare un intervento diagnostico terapeutico simile: nasce per cercare di raggruppare in modo omogeneo prodotti del settore che sono invece, assai numerosi ed eterogenei tra loro, utilizzando criteri che consentano un confronto tra prodotti appartenenti allo stesso segmento di classificazione, anche dal punto di vista economico.

La Classificazione, inoltre, consente di monitorare in maniera più efficace sia il consumo che l'uso dei dispositivi e una migliore valutazione degli incidenti comparativamente per singole tipologie nell'ambito della vigilanza, e rende più trasparenti i processi d'acquisto da parte del Sistema sanitario nazionale in quanto permette la definizione di prezzi di riferimento per classi e sottoclassi omogenee.

Ad approvare per la prima volta la CND è stato il decreto del Ministero della salute del 20 febbraio 2007, il quale ha previsto che la medesima questa dovrà essere riesaminata almeno una volta l'anno apportando le modifiche e gli aggiornamenti che si rendono necessari allo scopo di garantire l'adeguatezza per le finalità per le quali essa è stata definita.

Dispositivi medici: cosa entra e cosa esce

In particolare, tramite quest'ultimo aggiornamento, alcuni codici della Classificazione sono stati eliminati (1), altri sono stati aggiunti (18) e diversi sono rimasti, ma le loro descrizioni sono state modificate (28).

Ad essere eliminati sono stati i codici di alcune garze paraffinate e con altre componenti, mentre tra i codici aggiunti al decreto del 20 febbraio 2007 si trovano numerose tipologie di siringhe (emogasanalisi, monouso per insulina, preimpiegate, per nutrizione enterale e monouso per tuberculina) e anche kit per infusione sottocutanea continua di insulina, numerose sacche e placche per colostomia, ileostomia e urostomia.

Le modifiche spaziano e ricomprendono, tra gli altri, anche dispositivi protesici impiantabili e prodotti per osteosintesi (ad esempio, inserti per protesi d'anca), dispositivi di protezione e ausili di incontinenza, apparecchiature sanitarie con i relativi componenti accessori (ad esempio, sistemi per monitorare la glicemia e microinfusori portatili), e dispositivi di varia natura tra cui azoto liquido, miscele di gas, anidride carbonica, biberon, tettarelle, tiralatte, guanti chirurgici.

Ad essere modificati, invece, sono stati i codici e le descrizioni di diversi dispositivi per chirurgia, dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta, dispositivi per medicazione generale e specialistiche, ma anche siringhe, sacche, tomografi.

### **730: le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate sui conguagli**

L'Agenzia delle Entrate chiarisce le modalità per i conguagli del 730

Sui conguagli del 730 arrivano le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate. La circolare 4/E del 12 marzo 2018 chiarisce infatti le modalità relative ad "Assistenza fiscale prestata da Caf/professionisti e sostituti d'imposta - Dichiarazione presentata direttamente - Flusso 730-4 - Conguagli".

### **Trasparenza dei redditi, fondo ed incentivi: le più recenti novità**

Si deve considerare sospeso, in attesa delle indicazioni della Corte Costituzionale, l'obbligo della pubblicazione delle somme complessivamente percepite dai dirigenti a carico della finanza pubblica. Solamente le risorse di parte stabile in caso di mancata costituzione del fondo possono essere trasportate nell'anno successivo. Il bonus per l'eccellenza ed il premio per l'innovazione non possono essere erogati fino a che non saranno disciplinati dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro, il che non è avvenuto neppure con l'intesa per il personale del comparto delle funzioni locali stipulata nelle scorse settimane. Sono queste alcune delle più importanti novità in materia di gestione delle risorse umane che traiamo da recenti comunicati dell'Anac e da pareri della Corte dei Conti e dell'Aran.



La pubblicazione dei compensi erogati dalle PA ai dirigenti

La pubblicazione degli emolumenti percepiti dai dirigenti pubblici a carico delle amministrazioni pubbliche deve essere prudenzialmente sospesa: in questa direzione vanno le indicazioni contenute nel comunicato del Presidente dell'Anac dello scorso 7 marzo

### **Contratto Autonomie Locali – permesso retribuito per il diritto allo studio**

Le 150 ore di permesso retribuito per il diritto allo studio, di cui all'art.15 del CCNL del 14.9.2000, possono essere richieste dal dipendente in relazione alla partecipazione ad un tirocinio per la pratica forense finalizzato alla preparazione dell'esame di stato per l'abilitazione professionale forense, il cui superamento consente l'esercizio della professione?

In materia, si ritiene opportuno precisare quanto segue:

a) l'art. 15, comma 2 del CCNL del 14.9.2000 stabilisce che i permessi per il diritto allo studio "...sono concessi per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, paritarie o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami...".;

b) pertanto, come emerge chiaramente dalla formulazione del testo contrattuale, il presupposto indispensabile per l'eventuale fruizione dei permessi di cui si tratta è rappresentato dalla frequenza di corsi finalizzati al rilascio di titoli di studio legali o di attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico. In tale ambito non sembra potersi inquadrare la frequenza di una scuola forense finalizzata al conseguimento dell'abilitazione alla professione di avvocato, proprio per la mancanza dei presupposti richiesti dalla clausola contrattuale.

### **CONTRATTO AUTONOMIE LOCALI RAL\_1959\_Orientamenti Applicativi**

Ad un dipendente inserito in una organizzazione del lavoro per turni, che si assenta (a titolo di ferie o altro) in un giorno di festività infrasettimanale in cui è prevista la sua prestazione lavorativa, deve essere riconosciuto il recupero della giornata di festività infrasettimanale?

In relazione a tale problematica si osserva che, come già evidenziato in precedenti orientamenti applicativi in materia, se il turno è stato articolato sui giorni della settimana considerati lavorativi (cinque, sei o sette, secondo la specifica organizzazione del tempo di lavoro adottata), esso ricomprende necessariamente anche le eventuali festività infrasettimanali ricadenti in tale arco temporale. Pertanto, la giornata festiva infrasettimanale, in tale ambito, per il lavoratore turnista deve essere considerata lavorativa a tutti gli effetti, come del resto confermato dalla circostanza che se il lavoratore in tale giornata non rende la prestazione, la sua assenza deve essere giustificata attraverso la riconduzione della stessa ad uno dei diversi istituti previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva nazionale (malattia, ferie, ecc.). Ciò comporta anche che se il lavoratore turnista comunque si assenta per ferie o per altra legittima causa di assenza nella giornata di festività infrasettimanale in cui era programmata la sua prestazione, allo stesso non può essere riconosciuto il recupero della giornata di festività infrasettimanale, dato che, come detto, questa per il turnista deve considerarsi lavorativa. Si coglie l'occasione anche per ricordare che al lavoratore chiamato a rendere la propria prestazione lavorativa, nell'ambito di un'organizzazione del lavoro per turno, in una giornata festiva infrasettimanale, che, come detto, rappresenta per il turnista una giornata lavorativa ordinaria, spetta solo il compenso previsto dall'art.22, comma 5, secondo alinea, del CCNL del 14.9.2000 (maggiorazione del 30% della retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett. c), del medesimo CCNL, sostituito oggi dall'art. 10 del CCNL del 9.5.2006), con esclusione di ogni possibilità dello stesso di fruire, in aggiunta o in sostituzione del suddetto compenso (ipotesi non contemplate e non consentite in alcun modo dalla disciplina contrattuale) anche di un riposo compensativo equivalente alla festività infrasettimanale non goduta. Le indicazioni applicative sopra esposte hanno trovato riscontro in diverse pronunce della Corte di Cassazione, intervenute con specifico riferimento al Comparto del personale delle Regioni e delle Autonomie Locali: sentenze n.8458/2010, n.2888/2012, n.22799/2012, ordinanza 3.4.2014, n.7790, sentenza n.13558/2014 e da ultimo sentenza n.18942/2016. Con riferimento alla giurisprudenza di merito, si segnalano la sentenza n.949/2011 della Corte di Appello, Sezione Lavoro, di Firenze, nonché quella del 3.10.2013 del Tribunale di Napoli. Da ultimo è intervenuta anche la sentenza del Tribunale di Napoli n.2400/2016 del 16.3.2016.

### **Sanità - Riconoscimento dei premi legati ad obiettivi deve essere ancorato a dei criteri previamente fissati**

Con proprio atto di citazione, la Procura regionale della sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio della Corte dei Conti aveva chiesto la condanna di un direttore generale di una AUSL romana al risarcimento del danno, in favore dell'azienda sanitaria, per una significativa somma.

A tal fine la Procura esponeva quanto segue. Il Direttore Generale, con propria delibera, aveva assegnato gli obiettivi da raggiungere per l'anno 2011 al Direttore Sanitario ed a quello Amministrativo – e rinnovati per gli anni 2012 e primo semestre 2013 – senza però stabilire gli indicatori per la valutazione, né tantomeno le percentuali di raggiungimento degli obiettivi stessi. La Procura contestava l'illegittimità dell'operato del manager circa il riconoscimento del raggiungimento dei risultati e della liquidazione dell'integrazione retributiva al Direttore sanitario e a quello amministrativo, in quanto ciò sarebbe avvenuto secondo modalità autoreferenziali del Direttore Generale senza basarsi su riscontri effettivi, non avendo egli mai definito né la percentuale di raggiungimento degli obiettivi medesimi, né i relativi indicatori. Le somme liquidate ai direttori, per il raggiungimento degli obiettivi, secondo la Procura regionale avrebbero costituito danno erariale.

### **Avviso di addebito Inps nullo se deriva da accertamento fiscale impugnato**

E' da considerarsi nullo/illegittimo l'avviso di addebito Inps emesso sulla base di un avviso di accertamento tributario impugnato dinanzi gli Organi della Giustizia Tributaria.

Prima di commentare le diverse pronunce giurisprudenziali sul punto, esaminiamo, pur brevemente, la normativa di riferimento.

Con l'introduzione nell'ordinamento dei c.d. "accertamenti unificati" ad opera dei d.lgs. n. 241 e n. 462 del 1997, è stato disposto che l'Agenzia delle Entrate, dopo aver emanato il proprio avviso di accertamento, debba trasmettere le informazioni raccolte all'INPS, il quale procede, conseguentemente, sulla base dei dati così ricevuti dall'Agenzia delle Entrate, al recupero di tali crediti.

### **Mobilità volontaria e inquadramento del dipendente**

Nell'ipotesi in cui un dipendente, per effetto di **mobilità volontaria**, passi da un'amministrazione ad un'altra, **l'espressione di carattere atecnico "passaggio diretto"**, contenuta nell'art. 30 d.lg. n. 165 del 2001, **non qualifica un particolare tipo contrattuale** civilistico, ma solamente, nel campo pubblicistico, un particolare strumento attuativo del trasferimento del personale, da una Amministrazione ad un'altra, trasferimento caratterizzato da una modificazione meramente soggettiva del rapporto e condizionato da vincoli precisi concernenti la conservazione dell'anzianità, della qualifica e del trattamento economico, che è inquadrabile nella fattispecie della cessione di contratto disciplinata dagli artt. 1406 c.c. e segg., visto che comporta il trasferimento soggettivo del complesso unitario di diritti ed obblighi derivanti dal contratto, lasciando immutati gli elementi oggettivi essenziali.

Sentenza della Corte di Cassazione del 23.2.2018

### **Concorsi statali: arrivano le nuove regole ecco la direttiva Madia**

Ecco la direttiva Madia sul **concorso unico** per **accedere** alla **Pubblica Amministrazione**. Il concorso è **obbligatorio** per le amministrazioni centrali e «fortemente consigliato» per quelle territoriali.

Il suo obiettivo, oltre a una **riduzione** dei **costi** del reclutamento, è quello di uniformare le regole e fissare «criteri oggettivi e uniformi di valutazione» dei candidati al posto pubblico.

La Direttiva afferma che **non esiste una procedura o un modello di concorso standard** valido per il reclutamento di qualunque professionalità, ma occorre di volta in volta modulare sia le procedure sia i modelli a cui ricorrere al fine di pervenire alle soluzioni più adatte in relazione alla figura professionale da scegliere.

Pertanto, il bando di concorso definisce innanzitutto, in relazione alla professionalità da reclutare, quale **tipologia di concorso** pubblico risulta **più idonea** tra:

- a) concorso pubblico per esami;
- b) concorso pubblico per titoli;
- c) concorso pubblico per titoli ed esami;
- d) corso-concorso;

e) selezione mediante lo svolgimento di prove volte all'accertamento della professionalità richiesta.

Vantaggi del concorso unico

Lo svolgimento dei **concorsi in forma centralizzata o aggregata**, con effettuazione delle prove in ambiti territoriali ampi, è dunque pratica **obbligatoria per le amministrazioni centrali** e comunque fortemente consigliata per tutte le restanti amministrazioni, dato che consente un'adeguata **partecipazione** ed **economicità** dello svolgimento della **procedura** concorsuale e l'applicazione di **criteri di valutazione oggettivi e uniformi**, tali da assicurare omogeneità qualitativa e professionale in tutto il territorio nazionale per funzioni equivalenti (art. 17, comma 1, lett. c), della legge 7 agosto 2015, n. 124).

Possibile unificazione di prove

Inoltre la Direttiva prevede la possibilità di svolgere **prove comuni per le diverse figure da reclutare**, quali quelle preselettive o prove scritte in parte coincidenti, nel caso in cui, pur in presenza di figure professionali diverse e disomogenee, sussistono i presupposti, in termini di semplificazione, economicità ed efficienza, per organizzare prove comuni. Il Dipartimento della funzione pubblica può procedere ad organizzare procedure concorsuali parzialmente aggregate per lo svolgimento unitario delle suddette prove.

### **Limiti temporali e di spesa per il "bonus bebè" 2018**

L'Inps pubblica la **circolare n. 50** contenente **istruzioni** sulle principali disposizioni vigenti per l'**assegno di natalità**. L'Inps illustra il quadro normativo del "**bonus bebè**", i **requisiti** e le **modalità** per usufruire dell'assegno, alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 rispetto alla disciplina generale della legge 190/2014.

L'articolo 1, commi 248 e 249, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018), ha previsto che l'assegno di natalità introdotto dall'articolo 1, commi 125-129, della legge n. 190/2014, c.d. Bonus Bebè, è riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato **dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018** e, con riferimento a tali soggetti, è corrisposto **fino al compimento del primo anno di età**.

L'assegno di natalità 2018 sarà corrisposto mensilmente dall'Inps sulla base di una **Dichiarazione Sostitutiva Unica** (DSU) presentata preliminarmente dal genitore, anche affidatario, il cui nucleo familiare, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, sia in possesso di un **ISEE** in corso di validità **non superiore a 25.000 euro**.

La prestazione sarà pari a **960 euro**, che potranno arrivare al massimo di 1.920 euro se l'ISEE è inferiore a 7000 euro annui.

I **requisiti** indispensabili per presentare l'istanza sono:

- valore ISEE,
- residenza in Italia,
- convivenza con il minorenne,
- cittadinanza italiana,
- comunitaria o extracomunitaria ai sensi della circolare n. 214/2016.

La prestazione, in presenza di tutti i requisiti, è **riconosciuta a decorrere dal giorno di nascita** o di ingresso nel nucleo familiare del minore mentre in caso di domanda tardiva decorrerà dalla data della domanda stessa.

La **domanda** deve essere presentata **in via telematica** una sola volta per ciascun figlio nato o adottato o in affido preadottivo nel periodo tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018, corredando all'istanza il modello SR163, denominato "Richiesta di pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito", reperibile sul sito dell'Istituto, salvo che tale modello sia già stato presentato in occasione di altre domande di prestazione. Il termine per fare domanda è 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare.

### **La pensione anticipata con il cumulo, allontana il TFS degli Statali**

Questo succede a chi usufruisce del cumulo gratuito per anticipare la pensione. A pochi giorni dalla pubblicazione della circolare INPS che ha reso operativa la possibilità di andare in pensione anticipata o di vecchiaia, con il cumulo gratuito dei contributi, i lavoratori delle Amministrazioni pubbliche dovranno valutare anche l'aspetto temporale legato alla percezione della TFS, ovvero della buonuscita.

La circolare INPS, infatti, oltre a benefici del cumulo gratuito applicabile anche alle pensioni di anzianità, chiarisce che il personale dipendente della P.A. che cessa dal servizio ricorrendo a



tale possibilità, avrà diritto alla liquidazione al trattamento di fine servizio non prima che siano trascorsi 12 mesi dal compimento dell'età anagrafica previsto per il pensionamento di vecchiaia. (es:43 anni di contributi a maggio 2017 con 63 anni compiuti ad aprile 2017, senza considerare l'aspetto legato all'adeguamento della speranza di vita, avrebbe i requisiti per andare in pensione il 30/06/2021. Da questa data decorrerà il termine di 12 mesi per avere diritto alla liquidazione della buonuscita, o quanto meno alla prima parte. Quindi dopo 5 anni dal pensionamento anticipato)

### **INVALIDI CIVILI, DAL REDDITO VANNO SOTTRATTI GLI ONERI DEDUCIBILI**

Il reddito rilevante da prendere in considerazione ai fini del conseguimento delle prestazioni di invalidità civile va considerato al netto degli oneri deducibili come i contributi previdenziali ed assistenziali. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza numero 5962 del 12/03/2018 in cui i giudici hanno dato ragione ad un titolare di pensione di inabilità civile al quale l'Inps aveva provveduto alla revoca della prestazione per superamento del reddito annuo.

### **CASSAZIONE: LICENZIAMENTO PER ALTRA ATTIVITÀ SVOLTA DURANTE LA MALATTIA**

Con sentenza n. 6047 del 13 marzo 2018, la Corte di Cassazione, rinviando alla Corte di Appello di Genova, in diversa composizione, una causa concernente il licenziamento di un lavoratore che in stato di malattia aveva prestato la propria attività in un concerto, largamente pubblicizzato, durante una festa patronale, ha osservato che: lo svolgimento di altra attività è, in linea di principio, idonea a giustificare il recesso per violazione dei principi di correttezza e buona fede e degli obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà ove tale attività, remunerata o meno, sia per sé sufficiente a far presumere l'inesistenza della malattia. L'espletamento della attività extra lavorativa costituisce un illecito disciplinare non solo se pregiudica la ripresa dell'attività ma anche quando la ripresa è solo messa in pericolo dalla condotta imprudente con una valutazione che deve essere svolta ex ante.

### **PENSIONE ANTICIPATA E DUE ANNI DI CONGEDO BASTA LA RESIDENZA NELLO STESSO STABILE**

In coerenza con l'orientamento espresso in passato dal Ministero del Lavoro, ai fini dell'accertamento del requisito della convivenza con riferimento al congedo straordinario di cui all'articolo 42, co. 5 del Dlgs 151/2001, l'Inps ha confermato le indicazioni già impartite lo scorso anno nelle Faq del 12 luglio 2017 ritenendo sufficiente la residenza nel medesimo stabile, allo stesso numero civico, anche se non necessariamente nello stesso interno (appartamento). Il requisito della convivenza sarà accertato d'ufficio, previa indicazione da parte dell'interessato degli elementi indispensabili per il reperimento dei dati inerenti la residenza anagrafica, ovvero l'eventuale dimora temporanea (iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all'art. 32 del D.P.R. n. 223/89), ove diversa dalla dimora abituale (residenza) del dipendente o del disabile.

Il Coordinatore

Michele GIULIANO